



autostrada del Brennero

**SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEL DENARO
INTROITATO DALLE STAZIONI AUTOSTRADALI**

CIG 761121092E

3

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

Settembre 2018

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(dott. Peter Frick)

INDICE

ART. 1) NORME APPLICABILI	3
ART. 2) DEFINIZIONI	3
ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 4) DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 5) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	3
ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 7) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE	5
ART. 8) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	5
ART. 9) ATTIVITÀ DI CONTROLLO	5
ART. 10) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE	6
ART. 12) CONTESTAZIONI E RISERVE	6
ART. 13) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	7
ART. 14) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	8
ART. 15) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	9
ART. 16) GESTIONE DEI SINISTRI	9
ART. 17) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 18) CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ	10
ART. 19) REVISIONE DEI PREZZI	11
ART. 20) SUBAPPALTO	11
ART. 21) COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	12
ART. 22) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
ART. 23) PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO	14
ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	15
ART. 25) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	15
ART. 26) PENALI	16
ART. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 28) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	17
ART. 29) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	18
ART. 32) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	20
ART. 33) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	20
ART. 34) DOMICILIO LEGALE	21
ART. 35) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
ART. 36) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	21
ART. 37) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	21
ART. 38) ULTERIORI DOCUMENTI	22

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio triennale di raccolta, trasporto e contazione del denaro introitato dalle stazioni autostradali

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero SpA, con delibera di data 22 giugno 2018, ha approvato il servizio triennale di raccolta, trasporto e contazione del denaro introitato dalle stazioni autostradali;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha indetto procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data, è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, l'Impresa, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, "Codice della Strada";
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio triennale di raccolta, trasporto e contazione del denaro introitato dalle stazioni autostradali. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata di mesi 36, a partire dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con possibilità per la Società di rinnovo fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli per la Società stessa, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Rimane aperta la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora le medesime non fossero ultimate entro il termine del contratto in essere.

ART. 5) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale è di netti euro, determinato applicando all'importo posto a base d'appalto il ribasso offerto in sede di gara.

Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione alle modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Al termine di ogni mese contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata da parte del DEC la regolarità della prestazione effettuata in termini sia di qualità sia di quantità nonché la regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

Da ogni pagamento verrà decurtato lo 0,5% dell'importo di fattura a titolo di trattenute di legge (che verrà corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale) e dell'eventuale somma corrisposta a titolo di intervento sostitutivo. Verrà inoltre decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La certificazione di verifica della conformità delle prestazioni verrà emessa entro 3 mesi dal termine della prestazione. Entro 60 giorni dalla data dell'emissione del certificato di verifica di cui al periodo precedente - effettuato l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori - verrà liquidata la trattenuta dello 0,5%, nell'importo che verrà definito nel certificato medesimo.

ART. 7) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato e da eventuali Ordini di Servizio del direttore dell'esecuzione.

Non sarà considerata causa esimente la sovrapposizione di più prestazioni eseguite contemporaneamente.

ART. 8) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Il direttore dell'esecuzione redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto di appalto.

ART. 9) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto e negli elaborati progettuali.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 10) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 11) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Società ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

ART. 12) CONTESTAZIONI E RISERVE

Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla disciplina prevista dal presente articolo.

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre del relativo compenso e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine perentorio sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti e sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. 13) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 205 e 206 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 14) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Per eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi si provvede alla determinazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

In caso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Società su proposta del RUP.

La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso. In tale caso, ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 15) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, nei casi di cui all'articolo 107, comma 1 del codice e redige il relativo verbale di sospensione, che riporta l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, lo stato di avanzamento, le cautele adottate affinché alla ripresa delle prestazioni le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e i mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta indennizzo o compenso alcuno e determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal direttore dell'esecuzione per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ART. 16) GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di

determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 17) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, anche a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

ART. 18) CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA'

Il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni del contratto e del capitolato. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'articolo 6 del presente schema di contratto, è determinato applicando i prezzi unitari di elenco, opportunamente ribassati, alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a "misura".

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione.

ART. 19) REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno contrattuale, i prezzi unitari di elenco verranno di anno in anno adeguati ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

Si procederà pertanto all'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI.

ART. 20) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

È sempre considerato subappalto il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte di prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all'esecuzione di una parte funzionale dell'opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. È esplicitamente vietato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera.

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale, per tutte le attività del servizio oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di servizio che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'accettazione da parte dell'Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società, l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo è disposto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, comma 53, della L. 190 del 2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, l'impresa subcontraente deve essere iscritta nelle *white lists* della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

ART. 21) COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

L'Appaltatore dovrà nominare un coordinatore d'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore dell'esecuzione del contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore d'appalto dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il coordinatore d'appalto sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini del direttore dell'esecuzione del contratto;

b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore d'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore d'appalto.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e di conseguenza il nominativo proposto per il ruolo di coordinatore d'appalto.

Ove il coordinatore d'appalto ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del direttore dell'esecuzione per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del coordinatore d'appalto e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del direttore dell'esecuzione.

La Società designa un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP) per essere rappresentata nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell'appalto.

ART. 22) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio;
3. tutte le altre spese e imposte per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio;
4. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
5. la fornitura alla Società dei dati richiesti sotto forma di documentazione sia cartacea, sia su base informatica secondo le indicazioni del direttore di esecuzione del contratto.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

1. osservare tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
2. osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;

3. evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
4. prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle prestazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
5. uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
6. tenere a disposizione, presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ad illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento del servizio;
7. portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle prestazioni da porre in atto, di cui ai precedenti comma;
8. fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
9. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
10. curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
11. informare immediatamente il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
12. far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
13. rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato avrà emanato;
14. rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori;
15. applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 23) PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione del servizio in presenza di traffico, garantendo in particolare la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, alle disposizioni che saranno impartite dal direttore dell'esecuzione, e nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque risponderà di eventuali danni subiti da detti sottoservizi e opere.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Committente avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del servizio; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 25 del presente contratto.

ART. 25) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'Appaltatore dovrà essere munito, a far data dalla consegna del servizio, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio, per un valore non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi coperti da polizza assicurativa RCT che copra i rischi derivanti dalle attività oggetto del Servizio.

ART. 26) PENALI

Tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato, in caso di inadempimento dell'Appaltatore sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

a) PENALE PER RITARDO NELLA RACCOLTA DEL DENARO:

Verrà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi, previsti da Capitolato, di raccolta del denaro presso i punti di ritiro, salvo che il ritardo nell'adempimento sia dovuto a causa di forza maggiore (quale, ad esempio, incidenti, traffico, nebbia e neve);

b) PENALE PER RITARDO NELLA COSEGNA DEL DENARO:

Verrà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di consegna del denaro alla tesoreria, rispetto a quanto previsto dal Capitolato, salvo che tale ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore (quale, ad esempio, incidenti, traffico, nebbia e neve);

c) PENALE PER MANCATA CONSEGNA DI DATI E INFORMAZIONI

Verrà applicata una penale pari euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, dei dati e delle informazioni richieste dalla Società in riferimento all'esecuzione dell'appalto, quali a titolo esemplificativo rispetto ai mezzi e al personale impiegato.

Qualora vengano riscontrate le inadempienze sopra riportate verrà chiesto all'Appaltatore di fornire giustificazioni entro 5 giorni. In mancanza di produzione delle giustificazioni richieste, ovvero qualora le stesse fossero ritenute non idonee, si procederà all'applicazione delle penali nella misura sopra indicata.

ART. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, durante il periodo contrattuale, la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% (dieci%) dell'importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere disposta dalla Società in caso di grave inadempimento, quale a titolo esemplificativo la ripetuta mancata raccolta e/o consegna del denaro nei termini del Capitolato.

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero - Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel relativo contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che la Compagnia possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 28) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al

decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 29) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione del servizio.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART.30) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore si obbliga all'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa privacy italiana applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ART. 31) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Regolamento UE 679/2016 Art. 12 e segg.

Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

1. Tipologie di dati trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);

- b) informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- c) dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto;
- d) informazioni specificatamente richieste dalla procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

2. Finalità del trattamento

I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:

- a) gestione delle procedure di gara, degli acquisti a trattativa privata ed in economia in linea con quanto previsto dalle vigenti norme;
- b) accertamento dei requisiti previsti dai capitolati di gara, anche relativi a competenze tecniche o a requisiti curricolari eventualmente richiesti;
- c) accertamento dei requisiti di idoneità derivanti dalle autodichiarazioni prodotte in sede di gara e adempimento degli obblighi previsti in materia di affidamenti ed appalti, comprendente anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- d) adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione relativi a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalle altre normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

3. Base giuridica, conferimento e durata del trattamento

I trattamenti di cui a punti 2.a) e 2.b) sono propedeutici all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali. La base giuridica dei trattamenti ai punti 2.c) e 2.d) è la necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. Potranno venire a conoscenza dei Componenti della commissione di gara, nonché dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento. Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web della Società in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato dei destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

5. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 – Via Berlino, 10. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212785 - fax 0461.234976 - posta elettronica privacy@autobrennero.it.

ART. 32) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ART. 33) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;

- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 34) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 35) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 36) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 37) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto:

- a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

ART. 38) ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, i restanti documenti progettuali.